

**AL COMUNE DI BARLASSINA
UFFICIO TRIBUTI
PIAZZA CAVOUR N. 3
20030 BARLASSINA**

Oggetto: **INAGIBILITA'/INABITABILITA' ANNO** _____

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ residente a _____

Via _____, C.F. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro

DICHIARA

che l'immobile, e le eventuali pertinenze, di sua proprietà, site in Barlassina, Via _____
distinte al Catasto Edilizio Urbano come segue:

Categoria catastale _____ Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____

Categoria catastale _____ Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____

Categoria catastale _____ Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____

viene considerato inagibile o inabitabile per il periodo dal _____ al _____(2) per il
seguinte motivo _____

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive

Barlassina, _____

IL DICHIARANTE (3)

I dati vengono raccolti e detenuti esclusivamente per gli adempimenti agli obblighi previsti da leggi in materia tributaria ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art.38 T.U. 445/2000 la presente istanza può essere:

- sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- oppure sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente per posta, fax o tramite un incaricato

AVVERTENZE

- (1) L'istanza di inagibilità/inabitabilità deve essere presentata **entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento** pena l'applicazione di sanzioni amministrative da € 51,00 a € 258,00 riducibili ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del dovuto.

L'autocertificazione non esonera il contribuente dall'essere in possesso della perizia tecnica di inagibilità/inabitabilità a comprova di quanto dichiarato; tale perizia potrà essere richiesta dal Comune in qualunque momento.

- (2) L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ricorrono tali condizioni nel caso di immobili diroccati o fatiscenti per i quali sono necessari interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 31, lett.c), d), e) della legge 05.08.1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale". Il contribuente è tenuto a dichiarare all'ufficio tributi il venir meno del presupposto per usufruire della riduzione dell'imposta.

Riferimenti di Legge:

Legge 457/78 – Norme per l'edilizia residenziale.

"art. 31 – Definizione degli interventi – Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli uffici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
 - b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;*
 - c) interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
 - d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;*
 - e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.*
- Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni".*

D.L.vo 504/92 – Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. "Art. 5 – Base imponibile

Comma 6) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c) d) ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato."